

Addì 30 marzo 2006, in Roma

tra

- l'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro - ANCPL-Legacoop,
- la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro - FEDERLAVORO E SERVIZI-Confcooperative,
- L'Associazione Italiana Cooperative di Produzione e Servizi di Lavoro – AGCI Produzione e Lavoro,

e

- la Fe.n.e.a.l.-U.I.L.,
- la F.i.l.c.a.-C.I.S.L.,
- la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

si conviene quanto segue

## **I. POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

Le Associazioni Cooperative e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell'ambito delle politiche del lavoro dirette a favorire l'occupazione regolare e a contrastare il lavoro sommerso nel settore delle costruzioni, convengono di intervenire con azioni congiunte nei confronti degli organi di Governo, al fine di perseguire l'integrale conseguimento degli obiettivi contenuti nell'Avviso Comune per l'emersione del lavoro non regolare in edilizia del 16 dicembre 2003, attraverso l'introduzione di specifiche norme di legge contenenti indirizzi per gli strumenti di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare al fine di valorizzare la struttura imprenditoriale delle cooperative e salvaguardare le posizioni di competitività acquisite in un settore caratterizzato da un eccessivo numero di imprese autonome individuali.

Coerentemente a tali obiettivi e in relazione alla convenzione per il rilascio del DURC del 15 Aprile 2004 e alla Circolare del Ministero del Lavoro del 12 Luglio 2005 sugli aspetti operativi della relativa certificazione di regolarità, le parti sottoscritte, ribadiscono le dichiarazioni a verbale agli artt. 73 e 74 del CCNL del 24 Maggio 2004.

## **II. AUMENTI RETRIBUTIVI (Biennio Economico 2006 – 2007)**

In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 1° marzo 2006 e dal 1° gennaio 2007 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2004 - 2005.

## **III. SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale ( EET ) di cui alla lettera d) dell'art. 6 e all'art. 52 del c.c.n.l. 24 maggio 2004, entro la misura massima del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2006 ed entro l'ulteriore misura massima del 4% dei minimi di paga e stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2007.

Le parti concordano che gli importi dell'EET in atto alla data di stipula del presente accordo siano conglobati, dalle suddette Organizzazioni Territoriali, nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di produzione, con le seguenti modalità:

- il 50% alla data di decorrenza del nuovo EET ( 1° tetto di cui sopra);
- il restante 50% alla data di decorrenza del nuovo EET ( 2° tetto di cui sopra).

Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 4 febbraio 2002.

L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 6 del c.c.n.l..

Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 6 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 6 del contratto collettivo nazionale e che le clausole degli accordi locali difforni rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

#### **IV. TRASFERITA**

In attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale 24 maggio 2004, le parti concordano di dare avvio alla disciplina della trasferta.

Premesso che l'accordo si colloca nell'ambito delle legge 55/90 e dell'art 61 del ccnl del 24 maggio 2004, tutte le semplificazioni amministrative che ne possano derivare nei casi previsti, si basano sul principio della delega tra Casse Edili.

Tale accordo ha come obiettivo la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese, la tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori ed il miglioramento del ruolo delle Casse Edili quali enti certificatori.

Le parti concordano di dare avvio ad una nuova disciplina della trasferta a livello regionale sulla base dei principi che saranno sottoscritti da tutte le Associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori della medesima regione.

La nuova disciplina, che riguarderà tutte le regioni italiane ed entrerà in vigore entro la data del 31.12.2006, presuppone la messa in rete delle Casse Edili.

I principi inderogabili del nuovo istituto sono concordemente definiti come segue e pertanto resi operativi uniformemente in tutte le regioni.

L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile di provenienza che è l'unica deputata a ricevere i relativi versamenti.

L'Impresa è tenuta a comunicare, sia alla Cassa Edile di provenienza che a quella dove si svolgono i lavori, l'elenco degli operai inviati in trasferta. La medesima comunicazione verrà trasmessa dalla Cassa Edile di provenienza a quella dove è situato il cantiere.

Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante complessivamente da:

- minimo di paga base,
- indennità di contingenza,
- indennità territoriale di settore,
- elemento economico territoriale
- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta

previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale, in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori.

L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come l'indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e

fiscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile.

All'operaio spettano anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 60 e 63 del c.c.n.l.

La contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza.

Peraltro, la medesima Cassa provvede a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale, nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in vigore nella provincia di provenienza. Il versamento del contributo per il CPT nonché le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province interessate. Laddove tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa Edile di provenienza provvederà alle relative compensazioni. L'eventuale importo a debito dell'impresa verrà richiesto alla stessa dalla Cassa Edile di provenienza.

La titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa di riferimento.

Le compensazioni di cui sopra sono effettuate dalle Casse Edili interessate.

La Cassa Edile di provenienza ha l'obbligo di effettuare i versamenti di cui al precedente comma spettanti alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento da parte dell'impresa.

Per i lavoratori inviati in trasferta presso circoscrizioni territoriali al di fuori della regione, restano ferme le norme di cui all'articolo 61 del c.c.n.l. 24 maggio 2004.

Le parti territoriali dovranno realizzare, nell'ambito dell'avvio della prima fase dell'istituto, il necessario processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali e delle relative contribuzioni.

## **V. CONGRUITA' CONTRIBUTIVA**

Per l'attuazione dell'allegato H del CCNL 24 maggio 2004, le parti convengono che il negoziato su tale materia debba necessariamente avere una risultanza comune per tutti i sistemi contrattuale del settore.

A tal fine le parti convengono che le relative soluzioni dovranno essere ricercate nelle sedi individuate e concordate nell'Avviso Comune del 16 dicembre 2003.

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Nazionale Cooperative di  
Produzione e Lavoro  
- ANCPL-LEGACOOP -

Federazione Nazionale Edili  
Affini e del Legno  
- FENEAL-UIL -

Federazione Nazionale delle Cooperative di  
Produzione e Lavoro  
- FEDERLAVORO E SERVIZI-  
CONFCOOPERATIVE -

Federazione Italiana Lavoratori  
Costruzioni ed Affini  
- FILCA-CISL -

L'Associazione Italiana Cooperative di  
Produzione e Servizi di Lavoro  
- AGCI -

Federazione Italiana Lavoratori  
del Legno, dell'Edilizia ed  
Industrie Affini  
- FILLEA-CGIL -

## AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

|         | AUMENTI     |            |            | NUOVI MINIMI |            | PARAMETRI |
|---------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Livelli | Complessivi | 01/03/2006 | 01/01/2007 | 01/03/2006   | 01/01/2007 |           |
| 8°      | 157,48      | 78,74      | 78,74      | 1.539,25     | 1.617,99   | 250       |
| 7°      | 132,28      | 66,14      | 66,14      | 1.292,96     | 1.359,10   | 210       |
| 6°      | 113,38      | 56,69      | 56,69      | 1.108,25     | 1.164,94   | 180       |
| 5°      | 96,38       | 48,19      | 48,19      | 942,03       | 990,22     | 153       |
| 4°      | 85,98       | 42,99      | 42,99      | 840,42       | 883,41     | 136,5     |
| 3°      | 80,00       | 40,00      | 40,00      | 781,95       | 821,95     | 127       |
| 2°      | 71,80       | 35,90      | 35,90      | 701,90       | 737,80     | 114       |
| 1°      | 63,00       | 31,50      | 31,50      | 615,71       | 647,21     | 100       |